

Ordinanza del DATEC concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune¹

742.401.6

del 3 dicembre 1996 (Stato 1° gennaio 2009)

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni,*²

visto l'articolo 43 dell'ordinanza del 5 novembre 1986³ sul trasporto pubblico,
ordina:

Art. 1 Disposizioni applicabili

¹ Al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune si applicano nel traffico nazionale e internazionale le norme del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID)^{4,5}

² Le disposizioni in deroga al RID sono riportate nell'allegato.

Art. 2⁶ Autorità, centri di collaudo e perito riconosciuti competenti

¹ L'autorità, il centro di collaudo e il perito riconosciuti competenti ai sensi del RID sono:

- a. per le classi 1–6, 8 e 9: l'Ufficio federale dei trasporti (UFT), fatto salvo il capoverso 2;
- b. per la classe 7: l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN).

² Per la classificazione di sostanze e per l'autorizzazione, omologazione e collaudo di imballaggi e cisterne è competente l'Ispettorato federale delle merci pericolose (EGI) sotto la vigilanza dell'UFT o un perito designato dall'EGI d'intesa con l'UFT.

RU **1996** 3436

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5995).

² Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

³ RS **742.401**

⁴ Il RID (all. C della Conv. del 9 mag. 2008 relativa ai trasporti internazionali ferroviari, COTIF; RS **0.742.403.12**) non è pubblicato né nella RU né nella RS.

Estratti dell'all., e delle sue modifiche, possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita delle Pubblicazioni federali, 3003 Berna.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5995).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5995).

Art. 3⁷ Direttive e eccezioni

¹ L'UFT può emanare direttive per l'applicazione della presente ordinanza.

² In singoli casi esso può autorizzare deroghe a certe disposizioni, sempreché il loro scopo sia mantenuto.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5995).

*Allegato*⁸
(art. 1 cpv. 2)

Prescrizioni in deroga al RID

Numeri delle prescrizioni del RID	Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale
1.1.3	<p>I seguenti oggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">– UN 0378, UN 0044, capsule d'accensione;– UN 0339, UN 0012, capsule per armi da fuoco portatili;– UN 0338, UN 0014, cartucce per armi e per manovre;– UN 0379, UN 0055, cartucce propulsive con innesco della carica propulsiva <p>non sono soggetti alle prescrizioni dei capitoli 5.3, 6, 7.2, 7.5.11, disposizione speciale CV1 del RID, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Questi oggetti possono essere attribuiti a una delle denominazioni precitate solo previa intesa con l'autorità competente.2. La massa massima per ogni singolo collo e per ogni singolo invio non deve superare rispettivamente 10 e 50 kg (massa lorda).
1.1.4.4	<p>I veicoli stradali trasportati per ferrovia (trasporto combinato) nonché il loro contenuto devono soddisfare le condizioni dell'ordinanza del 29 novembre 2002⁹ concernente il trasporto di merci pericolose su strada SDR.</p>
4.1.4.1 P200 (3) (d) e P200 (9)	<p>I recipienti in materiale composito contenenti gas dei gruppi A, O e F devono essere sottoposti a un esame periodico ogni cinque anni.</p> <p>Tale termine d'esame può essere prolungato fino a dieci anni dall'autorità competente, a condizione che sia comprovata la resistenza.</p>
4.1.4.1 P200 (9)	<p>I recipienti destinati alle immersioni sottomarine che contengono gas dei codici di classificazione 1A e 1O (RID 2.2.2.1.2 e 2.2.2.1.3) devono essere sottoposti a un esame visuale ogni due anni e mezzo e a un esame periodico completo ogni cinque anni.</p>
5.3.1.3	<p>Tali prescrizioni non si applicano agli impianti di trasporto a fune.</p>
5.3.1.4	
5.3.1.5	
5.3.1.6	
5.3.2	
5.3.3	
5.3.4	

⁸ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DATEC del 4 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5995).

⁹ RS 741.621

Numeri delle prescrizioni del RID	Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale
5.3.5	
5.4	
5.4.1.1.1	<p>Per designare la merce nel documento di trasporto si può procedere come segue: Ad eccezione delle sostanze e degli oggetti della classe 7, è ammessa una designazione generale a condizione che al documento di trasporto sia allegata una lista (p. es. una bolla di consegna o un «titolo per il trasporto stradale») contenente le indicazioni prescritte in 5.4.1.1.1 RID. La designazione generale deve essere completata dall'abbreviazione «RSD» e dal rinvio «cfr. lista allegata» (p. es.: «sostanze chimiche RSD, cfr. lista allegata»). Non è necessario riportare una croce nel documento di trasporto.</p>
6	<p><i>Misure transitorie</i> I contenitori-cisterna ammessi per il trasporto di determinate sostanze secondo le prescrizioni del capoverso 1.2.8.5 dell'Appendice X, in vigore fino al 31 dicembre 1987, possono essere riutilizzati come grandi recipienti (IBC) per il trasporto di tali sostanze a condizione che soddisfino le prescrizioni RID: 6.5.3, 6.5.4.4 e 6.5.4.5.</p> <p>Contenitori-cisterna di cantiere: I contenitori-cisterna di cantiere possono essere impiegati per il trasporto di carburante se conformi alle prescrizioni per la costruzione, l'attrezzatura, l'omologazione del prototipo e l'esame conformemente al capitolo 6.14 o alle prescrizioni della sottosezione 1.6.3.28 dell'allegato 1 SDR. La Sezione 7.5.7 del RID si applica per analogia.</p>
6.8.2.4.3	<p>I dispositivi per il recupero dei gas durante le operazioni di riempimento e svuotamento di cisterne, veicoli batteria e MEGC (cfr. 4.3.2.3.3 RID) sono considerati equipaggiamenti di servizio delle cisterne. L'ermeticità ai gas di tali dispositivi deve essere verificata.</p>
7.1.7 e 7.6	<p>Ai sensi di questo capoverso Rail Express è considerato un collo espresso.</p>
Nessuna prescrizione	<p><i>Disposizioni complete:</i> Prescrizioni per il trasporto di merci pericolose sui battelli: Per il trasporto di merci pericolose su battelli sono applicabili le seguenti disposizioni:</p> <p><i>1. Battelli passeggeri</i> Le prescrizioni dei capitoli 7.1.7 e 7.6 RID sono applicabili per analogia.</p> <p>Le sostanze e gli oggetti del RID, che sono ammessi unicamente al trasporto sui treni merci, non possono essere trasportati sui battelli passeggeri.</p> <p>Le sostanze e gli oggetti del RID non devono essere trasportati nei locali accessibili ai passeggeri.</p>

Numeri delle prescrizioni del RID

Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose
per ferrovia nel traffico nazionale

2. Chiatte da traghetto

Sulle tratte Horgen-Meilen e Beckenried-Gersau i veicoli a motore e i relativi rimorchi o altri mezzi di trasporto possono essere trasportati sulle chiatte da traghetto a condizione che tali mezzi (compreso il loro carico) rispettino le prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strade aperte alla circolazione dei veicoli a motore.
